

La clausola di ordine pubblico in sede di riconoscimento del provvedimento estero di *stepchild adoption*.

di CHIARA CERSOSIMO

L'ordinanza n. 14007/2018 è stata pronunciata dalla Suprema Corte in rigetto del ricorso proposto dai sindaci di due comuni italiani avverso il provvedimento della Corte d'Appello territoriale che, in accoglimento della domanda proposta *ex art.* 67, l. n. 218/1995, da una coppia di cittadine francesi, ha riconosciuto l'efficacia di due sentenze di adozione, pronunciate dal giudice estero, in loro favore, ordinando all'ufficiale di stato civile competente di procedere alle debite trascrizioni degli atti di nascita.

Le due donne erano unite da una relazione amorosa stabile e continuativa, di natura omosessuale, sin dagli anni '80, sfociata prima nella stipulazione di un *pacte civil de solidarité* e poi nel matrimonio, contratto oltralpe, ai sensi della legge francese n. 404/2013. La coppia, residente in Italia dagli anni '90, aveva, successivamente, richiesto ed ottenuto la trascrizione del proprio matrimonio nei registri dello stato civile del comune italiano di residenza. Le donne, da ultimo, decidevano di sottoporsi, all'estero, a pratiche di inseminazione artificiale e, grazie a due successive pronunce del giudice civile francese, ciascuna adottava il figlio biologico dell'altra, realizzando due adozioni piene (secondo il diritto d'oltralpe). Le madri chiedevano, quindi, la trascrizione delle relative sentenze estere all'ufficiale di stato civile italiano, il quale, tuttavia, rigettava le predette istanze. Proposto ricorso davanti al Tribunale, veniva confermato il provvedimento di rifiuto; presentato ricorso davanti alla Corte d'Appello, questo giudice, ritenendo le suddette adozioni non contrarie all'ordine pubblico, ordinava la trascrizione delle sentenze francesi e le annotazioni susseguenti nei registri di stato civile.

Adito il giudice di legittimità, gli ufficiali di Governo ricorrenti sostenevano, nel merito, la violazione e falsa applicazione, *ex art.* 360, n. 3 c.p.c., degli artt. 41, comma 2 della l. n. 218/1995 e 6 e 35 della l. n. 184/1983, avendo il giudice di seconde cure riconosciuto l'efficacia in Italia del provvedimento straniero di adozione nonostante contrario ai principi fondamentali che disciplinano il nostro diritto di famiglia, contravvenendo, in particolare, al principio secondo cui l'adozione è ammessa esclusivamente per le coppie unite in matrimonio, in Italia, consentito soltanto tra persone di sesso opposto.

La Corte di Cassazione, ritenendo infondata suddetta censura, si è occupata, *in primis*, di individuare la normativa applicabile al caso di specie e, poi, di verificare la compatibilità dei provvedimenti stranieri in questione con il concetto di ordine pubblico.

L'art. 41 della l. n. 218/1995, nel consentire il riconoscimento dei provvedimenti stranieri in materia di adozione, richiama, al primo comma, gli artt. 64, 65 e 66 della medesima legge, disciplinanti il riconoscimento dell'efficacia delle sentenze e dei provvedimenti stranieri, ivi compresi quelli di giurisdizione volontaria,

secondo il modello del riconoscimento automatico (pertanto, operante nel caso di adozione di maggiorenne, adozione all'estero di minore italiano e adozione all'estero di minore straniero da parte stranieri), lasciando salve, al secondo comma, le disposizioni di legge speciale in materia di adozione dei minori. Queste ultime sono contenute nella l. n. 184/1983, che agli artt. 29 ss. disciplina l'"adozione internazionale", caratterizzantesi per la diversità dello Stato di residenza degli adottanti rispetto all'adottato, e all'art. 36, comma 4, l'"adozione straniera", ovvero interna al Paese estero in cui è pronunciata, caratterizzata dalla comune residenza all'estero, da almeno due anni, sia dei cittadini italiani, aspiranti adottanti, che del minore in stato di abbandono.

La Suprema Corte ha ritenuto che, sebbene sussistessero, nel caso *de quo*, alcuni elementi richiesti dalla l. n. 184/1983, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al titolo III, questi non erano sufficienti a ricondurre le adozioni coparentali, pronunciate all'estero, nelle figure di adozione ivi disciplinate. Del resto, anche l'adozione in forme particolari, di cui all'art. 44 della l. n. 184/1983, disciplinata nel titolo IV, non si attaglierebbe alle fattispecie in esame, in quanto gli effetti di tale specie di adozione non sono quelli propri dell'adozione piena, bensì quelli dell'adozione del maggiorenne. La Cassazione ha, quindi, reputato corretta l'applicazione, disposta dalla Corte d'Appello, delle norme di cui agli artt. 64 ss. l. n. 218/1995, così come richiamate dall'art. 41 della stessa legge.

Il concetto di ordine pubblico, limite al riconoscimento di sentenze straniere, fatto proprio dai più recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità, è piuttosto circoscritto e inerisce ai soli valori supremi e vincolanti contenuti nella nostra Costituzione e, dopo il Trattato di Lisbona, anche nella Carta di Nizza. Tale nozione, invece, non si spinge a ricomprendere i principi su cui si reggono le norme costituenti l'esercizio della discrezionalità legislativa (Cass., nn. 16601/2017, 19599/2016 e 1302/2013).

Nella materia in esame ovvero il riconoscimento di provvedimento di adozione di minore straniero, il principio del *best interest of the child* integra il concetto di ordine pubblico, da valutarsi sempre con cautela e alla luce del singolo caso concreto. Il preminente interesse del minore è un valore alla base della normativa sia nazionale che internazionale e si sostanzia nel diritto del medesimo a vivere stabilmente in un ambiente domestico armonioso e ad essere educato e assistito durante la crescita nel rispetto dei suoi diritti fondamentali.

L'art. 24 della Convenzione dell'Aja del 1993, per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, ratificata in Italia con l. n. 476/1998 stabilisce che il riconoscimento dell'adozione di minore straniero può essere rifiutato da uno Stato contraente solo se manifestamente contraria all'ordine pubblico, avuto riguardo al superiore interesse del minore. Allo stesso tempo, il riconoscimento automatico all'interno dell'Unione europea dei provvedimenti emessi dagli organi giurisdizionali interni ai singoli Stati membri trova un freno soltanto nei casi di manifesta contrarietà all'ordine pubblico.

Secondo la Cassazione, nel caso di specie non è ravvisabile un simile contrasto: le adozioni in questione interessano due donne coniugate, e riguardano, rispettivamente, ciascuna il figlio biologico dell'altra. Non si registra alcuna violazione dei principi fondamentali che regolano il diritto di famiglia italiano, in particolare quello per cui l'adozione piena è consentita soltanto alle coppie coniugate (art. 6, l. n. 184/1983). Inoltre, la trascrizione nei registri dello stato civile di suddette adozioni non può proibirsi per il solo fatto che i bambini verrebbero inseriti in una famiglia costituita da una coppia omosessuale, potenzialmente capace di incidere negativamente sulla crescita e sull'educazione dei minori. L'orientamento sessuale della coppia non rileva ai fini della valutazione dell'idoneità degli adottanti ad assumere la responsabilità genitoriale, né tantomeno acquistano rilievo, a tali fini, i pregiudizi sociali (Cass., nn. 601/2003, 4184/2012, 12962/2016 e 15202/2017). In definitiva, le sentenze di adozione del giudice francese non appaiono contrarie all'ordine pubblico, valutato in relazione al superiore interesse dei minori coinvolti e al mantenimento, già vagliato dal giudice d'oltralpe, della stabilità della vita familiare instauratasi con ambedue le figure parentali.